

2023

SCHEDA n. 16/2023

LEGGE N. 159

Conversione del D.L. n.123/2023

“Decreto Caivano”

Pubblicata nella G.U. n.266 del 14/11/23



CISL
SCUOLA

La Legge di conversione del D.L.123 del 15 settembre 2023 (cosiddetto “Decreto Caivano”) apporta alcune lievi modifiche all’articolo 10 (“Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – Agenda Sud”) ed introduce il nuovo articolo 10-bis (“Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – Agenda Sud”).

Di seguito riportiamo il testo di Legge con evidenziate le modifiche apportate in sede di conversione.

Testo della Legge di conversione	Commento
Art.10 – Interventi a supporto delle autonomie scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud”	
<p>1. All’articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-<i>bis</i>, è aggiunto il seguente:</p> <p>“4-<i>bis</i>.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-<i>bis</i> è incrementato di 12 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell’ambito del piano “Agenda Sud”, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante</p>	<p>Il comma 1 modifica l’articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, introducendo il nuovo comma 4-<i>bis</i>.1. La norma autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare supplenze di personale ATA fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di 12 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell’ambito del piano “Agenda Sud” sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.</p> <p>Ai costi, stimati in 12 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, mediante riduzione, di 9.825.264 di euro del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica e per euro 2.174.736 del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.</p>



<p>corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.</p>	
<p>2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», è autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.</p>	<p>Il comma 2 autorizza per l'anno scolastico la spesa di 3,333 miliardi di euro per l'anno 2023 e 10 miliardi di euro per l'anno 2024 allo scopo di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud". Al finanziamento della misura si provvede mediante una riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.</p>
<p>3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalità di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:</p> <p>a) rafforzare le competenze di base degli studenti;</p> <p>b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori dal contesto di origine;</p> <p>c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;</p>	<p>È autorizzata la spesa di 25 milioni, anche per progetti di rete, a favore delle istituzioni scolastiche statali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. La spesa è coperta con le risorse del Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020. Le istituzioni scolastiche possono adottare le seguenti iniziative:</p> <p>a) rafforzare le competenze di base degli studenti;</p> <p>b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;</p> <p>c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;</p> <p>d) promuovere il supporto socio-educativo.</p>



<p>d) <i>promuovere il supporto socio-educativo anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;</i> d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale.</p>	
<p>4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee ».</p>	<p>Si tratta di una disposizione di carattere meramente finanziario. Con questa disposizione si modifica la copertura di una parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, con le risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027 (anziché che con quelle del Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020). Viene, di conseguenza, aggiornato l'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.</p>
<p>5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro annui per le seguenti finalità: a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo</p>	<p>Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 (FMOF) per un importo di 6 milioni di euro per le seguenti finalità: a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli enti del terzo settore;</p>



<p>settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;</p> <p>b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.</p>	<p>b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica.</p> <p>Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, sono ricompresi nella valorizzazione. Agli stessi insegnanti sovrannumerari nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è attribuito un punteggio aggiuntivo, nella misura individuata dal CCNI, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e per ogni anno successivo.</p> <p>Tale punteggio aggiuntivo è utilizzabile ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.</p>
<p>6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi</p>	<p>Il comma dispone che, per l'anno scolastico 2023/2024, i 6 milioni di incremento del FMOF siano oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Alla copertura dei relativi costi si provvede con il Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.</p>

<p>di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p>Art.10 bis - Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»</p>	
<p>1.A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche e educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.</p>	<p>I Dirigenti degli Uffici Scolastici delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a partire dall'anno scolastico 2024/25, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal DPR 81/2009, nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale, con riferimento alle scuole situate nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti.</p>
<p>2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>La disposizione di cui sopra (deroga al nr. minimo di alunni per classe) deve, comunque, avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico delle casse dello Stato.</p>